

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 362

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALZAMO, LAGORIO, FELISETTI, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI, MAGNANI NOYA MARIA, SALADINO, SALVATORE**

*Presentata il 17 luglio 1979*

Istituzione e disciplina del  
Corpo degli assistenti penitenziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma del '75 ha rappresentato un notevole passo in avanti nell'adeguamento delle strutture penitenziarie a concrete esigenze di rieducazione e progresso civile. Ma nell'realizzarla non si è tenuto conto di quello che sarebbe dovuto esserne il presupposto: la riorganizzazione complessiva dei servizi di vigilanza all'interno e all'esterno degli istituti. Questi servizi sono ancora affidati al corpo militare degli agenti di custodia, un organismo che deriva direttamente dalla concessione « punitiva » propria della ideologia giuridica fascista. In concreto poi la estrazione culturale e la preparazione professionale degli agenti sono purtroppo, e per ragioni diverse, di livello inadeguato.

Cosicché ci troviamo con una riforma ispirata a criteri di grande civiltà, la cui realizzazione è però affidata a un organismo che non solo trae origine da una impostazione ideologica contraria, ma che, per carenze concrete, è in grado di svolgere, e non bene, compiti limitati e collegabili alla tendenza repressiva del legislatore che lo ha creato.

Se si vogliono pertanto adeguare questi servizi allo spirito e alla sostanza della riforma penitenziaria, due condizioni, strettamente interdipendenti, debbono essere realizzate: 1) la smilitarizzazione del corpo degli agenti di custodia attraverso la costituzione di un corpo civile, il quale, alla pari di altri corpi organizzati (vigili

del fuoco ad esempio), abbia peraltro, in relazione funzionale con i compiti attribuitigli, strutture ordinarie e disciplina in qualche modo assimilabili a quelle militari. Ciò in quanto il compito rieducativo e risocializzante, che qualifica nella riforma del '75 le attribuzioni degli attuali agenti, non può essere gestito, per quel *quid* di creativo e di personale che le è propria, da un corpo militare caratterizzato invece dal più stretto vincolo gerarchico e dalla esecuzione puntuale ed irresponsabile; 2) la qualificazione professionale di quelli che propriamente verranno a chiamarsi assistenti penitenziari nel senso già esposto alla precedente lettera, istruzione che, partendo da presupposti culturali di base più elevati rispetto a quelli attualmente richiesti, passi attraverso una rigorosa selezione concorsuale e si giovi di corsi di istruzione periodici intesi da un lato ad estendere e approfondire le specifiche materie della realtà carceraria e dall'altro ad armonizzare le personalità dei singoli in un contesto comune e comunicante con la personalità del detenuto. Naturalmente non si è potuto prescindere da un momento essenziale della realtà carceraria costituito dalla funzione prettamente di sicurezza qual è quella della custodia esterna degli istituti. In astratto, per la verità, si poteva prescindere dall'attribuzione di simile competenza agli assistenti per affidarla invece a organismi militari, o preesistenti o costituiti *ad hoc*. Senonché simile soluzione, oltre ad essere farraginosa e problematica contribuirebbe a far scadere il senso della responsabilità isolando inoltre dalle funzioni dell'assistente quella di percepire il clima e la tensione all'interno del carcere e di provvedere direttamente e con la competenza specifica che gli deve esser propria alle misure più adeguate.

La proposta, che ha pretese di organicità e completezza, si divide in cinque titoli.

Nel primo (« norme generali ») istituito il corpo degli assistenti penitenziari, si provvede alla sua articolazione organica nell'ambito dell'amministrazione della

giustizia, enunciandosi le attribuzioni in generale.

Nel titolo secondo (« norme sul rapporto di impiego ») si disciplina il rapporto di impiego, che, coerentemente all'assunto della smilitarizzazione, trova fonte normativa generale nello statuto degli impiegati civili dello Stato. In questa sede si collocano le norme relative ai concorsi e all'istruzione professionale degli assistenti penitenziari, caratterizzate da due livelli di funzione (esecutive e di concetto) cui corrispondono diversi programmi di insegnamento in relazione alle diverse responsabilità commesse. Particolare cura è stata data al tema della scelta del personale insegnante e parimenti norme specifiche sono state dettate per il personale femminile in base alla realizzazione del principio di eguaglianza.

Nel titolo terzo (« attribuzioni - servizio - diritti ») si specificano i compiti affidati rispettivamente agli assistenti del ruolo esecutivo e di concetto, disciplinandosi l'orario, il turno di servizio e il servizio straordinario. Trattandosi, come più volte precisato, di rapporto di impiego civile, non è sembrato opportuno richiamare dettagliatamente, in opposizione al precedente ordinamento, tutte le norme, del resto naturalmente applicabili, che si contrappongono, in tema di diritti civili, a quelle sul rapporto militare. E così in via generale sono stati richiamati soltanto i principi relativi al diritto, alle funzioni e alla retribuzione, mentre invece per la partecipazione ad organismi collegiali e all'organizzazione sindacale, data la specialità della materia, si è provveduto ad una disciplina specifica. Il diritto di sciopero è stato invece escluso, in considerazione dell'assoluta incompatibilità dell'esercizio di esso con la natura dei compiti degli assistenti penitenziari.

Il titolo quarto « doveri e responsabilità disciplinari » è stato separatamente formulato rispetto al terzo nell'intento di ribadire, anche sotto il profilo della collocazione autonoma dei doveri rispetto ai diritti, il particolare rigore delle responsabilità e della disciplina vigente per gli as-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sistenti penitenziari. Non ha invece ragione d'essere una previsione specifica per la responsabilità penale e la relativa giurisdizione, perché trattandosi di impiegati civili, i codici comuni regolano in guisa più che completa la materia.

Nel titolo quinto si collocano le norme transitorie e finali dirette in primo luogo

a sistemare adeguatamente la situazione degli attuali agenti di custodia. Nello stesso titolo si prevede un organico di 25.000 unità che, in relazione anche alla nuova rigorosa norma sul diritto alle funzioni, rappresenta il rapporto ottimale prevedibile tra apparato penitenziario e numero di detenuti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### NORME GENERALI

##### ART. 1.

*(Istituzione del Corpo degli assistenti penitenziari).*

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito il Corpo degli assistenti penitenziari.

Il Corpo degli assistenti penitenziari ha carattere civile ed ha organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali.

##### ART. 2.

*(Attribuzioni degli assistenti penitenziari).*

Gli assistenti penitenziari garantiscono l'ordine, la sicurezza e la disciplina all'interno degli istituti di prevenzione e pena, assicurano la vigilanza esterna e coadiuvano gli altri operatori penitenziari nelle attività di trattamento e risocializzazione dei detenuti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

##### ART. 3.

*(Uniforme e rappresentanza).*

Gli appartenenti al Corpo degli assistenti penitenziari indossano l'uniforme durante il servizio.

Sull'uniforme le stellette sono sostituite dagli emblemi della Repubblica italiana.

Il Corpo interviene con proprie rappresentanze alle cerimonie e solennità alle quali partecipano gli altri corpi di polizia dello Stato.

## ART. 4.

*(Organi amministrativi centrali).*

Il Corpo degli assistenti penitenziari dipende dalla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Gli uffici I, del personale civile, e II, del personale militare, sono unificati nell'ufficio del personale della suddetta Direzione generale.

A questo ufficio è preposto un funzionario direttivo dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

## TITOLO II

## NORME SUL RAPPORTO D'IMPIEGO

## ART. 5.

*(Disciplina generale).*

All personale del Corpo nazionale degli assistenti penitenziari si applicano le norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla presente legge.

## ART. 6.

*(Ruolo organico).*

È istituito il ruolo organico della carriera esecutiva e di concetto degli assistenti penitenziari di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

## ART. 7.

*(Concorsi per la carriera esecutiva).*

Alla carriera esecutiva si accede mediante partecipazione a concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I candidati, oltre ai requisiti stabiliti nel regolamento, debbono:

- a) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35;
- b) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) non essere stati destituiti da pubblici uffici.

L'esame consiste in prove scritte ed orali, attraverso le quali deve essere accertata l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni proprie degli assistenti penitenziari.

I vincitori assumono la qualifica di allievo assistente penitenziario e frequentano il corso di istruzione di cui all'articolo 8.

## ART. 8.

*(Corsi di istruzione di primo grado).*

Il corso di istruzione di primo grado si svolge presso le scuole istituite ai sensi del regolamento. Ha durata di un anno e sei mesi e si articola in 3 periodi.

Il primo periodo ha la durata di 10 mesi ed è destinato all'insegnamento delle seguenti materie e discipline:

- a) cultura generale con particolare riferimento alla storia contemporanea d'Italia e alla formazione dello Stato democratico, attraverso le lotte di liberazione;
- b) Costituzione della Repubblica e leggi costituzionali;
- c) ordinamento penitenziario;
- d) principi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alle disposizioni in materia di esecuzione penale e di custodia preventiva;
- e) elementi di sociologia, con particolare riferimento alla sociologia della devianza, di psicologia, con particolare riferimento alla psicologia della devianza, e di criminologia;
- f) tecniche di difesa personale;
- g) uso delle armi.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il secondo periodo ha la durata di sei mesi e consiste in un tirocinio pratico presso un istituto di prevenzione e pena.

Il terzo periodo ha la durata di due mesi ed è dedicato alla verifica del tirocinio e al perfezionamento della formazione professionale.

Solo nel secondo periodo e per far fronte a situazioni di assoluta emergenza, che il direttore dell'istituto è tenuto a segnalare immediatamente alla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, gli allievi assistenti penitenziari possono essere adibiti a servizi di vigilanza esterna.

## ART. 9.

*(Immissione in ruolo).*

Al termine del corso di istruzione gli allievi, che siano giudicati idonei (ai sensi di regolamento) sono immessi in ruolo con la qualifica di assistente penitenziario.

## ART. 10.

*(Progressione nel ruolo della carriera esecutiva).*

L'assistente penitenziario dopo cinque anni di permanenza nella qualifica consegue il passaggio alla qualifica di assistente penitenziario scelto.

I posti disponibili nella qualifica di assistente penitenziario scelto sono attribuiti mediante scrutinio per merito assoluto.

La progressione successiva è disciplinata dalla tabella A allegata alla presente legge.

## ART. 11.

*(Corsi di aggiornamento).*

Sono istituiti corsi di aggiornamento della durata di mesi due presso le scuole previste dal regolamento.

Gli assistenti penitenziari e gli assistenti penitenziari scelti hanno l'obbligo di frequentare detti corsi ogni 3 anni di servizio.

## ART. 12.

*(Concorsi per la carriera di concetto).*

Alla carriera di concetto si accede mediante partecipazione a concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato.

I candidati, oltre ai requisiti fissati dal regolamento, debbono:

- 1) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35;
- 2) essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
- 3) non essere stati destituiti dai pubblici uffici.

Un terzo dei posti disponibili è riservato agli assistenti penitenziari scelti con almeno 3 anni di permanenza nella qualifica, che non abbiano superato il quarantesimo anno d'età e che abbiano riportato nell'ultimo biennio giudizio complessivo non inferiore a buono e nell'ultimo corso di aggiornamento frequentato votazione non inferiore a quella stabilita dal regolamento.

I vincitori assumono la qualifica di allievo assistente penitenziario superiore e frequentano il corso di istruzione di cui all'articolo 13.

## ART. 13.

*(Corso di istruzione di secondo grado).*

Il corso di istruzione di secondo grado si svolge presso le scuole istituite ai sensi del regolamento. Ha durata di un anno ed è destinato all'insegnamento delle seguenti materie e discipline:

- 1) diritto costituzionale;
- 2) diritto penitenziario;
- 3) diritto e procedura penale;
- 4) storia contemporanea;
- 5) sociologia;
- 6) psicologia e elementi di psicopatologia;



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 7) criminologia;
- 8) tecniche di difesa personale;
- 9) uso delle armi.

Alli termine del corso gli allievi che siano giudicati idonei ai sensi del regolamento sono ammessi al periodo di prova di sei mesi presso un istituto di prevenzione e pena e sono quindi immessi in ruolo con la qualifica di assistente penitenziario superiore.

Gli allievi provenienti dalla carriera esecutiva conseguono la nomina ad assistente penitenziario superiore all' termine del corso di istruzione.

## ART. 14.

*(Progressione nel ruolo della carriera di concetto).*

Il passaggio dalla qualifica di assistente penitenziario superiore alla qualifica di assistente penitenziario capo di seconda classe avviene per concorso interno, in relazione ai posti disponibili e con le modalità stabilite dal regolamento.

Possono partecipare al concorso gli assistenti penitenziari superiori con almeno 5 anni di permanenza nella qualifica, che abbiano riportato il giudizio complessivo di buono nell'ultimo biennio.

Il passaggio da assistente penitenziario capo di seconda classe ad assistente penitenziario capo di prima classe avviene mediante scrutinio per merito comparativo, dopo 5 anni di permanenza nella qualifica e giudizio complessivo di ottimo nell'ultimo biennio.

Lo sviluppo di carriera nelle diverse classi di stipendio è stabilito dalla tabella B allegata alla presente legge.

## ART. 15.

*(Corsi di aggiornamento).*

Sono istituiti corsi di aggiornamento presso le scuole previste dal regolamento della durata di due mesi.

Gli assistenti penitenziari superiori hanno l'obbligo di frequentare detti corsi ogni 4 anni di servizio.

ART. 16.

*(Personale insegnante).*

Il personale insegnante nei corsi di istruzione e di aggiornamento è scelto dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'interno fra docenti universitari delle materie d'insegnamento, magistrati di qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, funzionari di pubblica sicurezza di qualifica non inferiore a commissario-capo e ufficiali dei carabinieri di grado non inferiore a capitano.

ART. 17.

*(Direzione delle scuole).*

La direzione delle scuole ove vengono svolti i corsi di istruzione e di aggiornamento è affidata a un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, del ruolo dei dirigenti degli istituti di prevenzione e pena, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

ART. 18.

*(Personale femminile).*

Il personale femminile è equiparato al personale maschile per tutto ciò che riguarda l'accesso nel ruolo organico, la progressione di carriera, il trattamento economico e normativo.

Il personale femminile del Corpo degli assistenti penitenziari svolge le funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge presso gli istituti di prevenzione e pena femminili, ad esclusione del servizio di vigilanza esterna.

## ART. 19.

*(Personale religioso).*

Negli istituti penitenziari, ove i compiti istituzionali debbono essere svolti esclusivamente dal personale del Corpo degli assistenti penitenziari, il personale religioso potrà continuare a svolgere attività di assistenza spirituale, morale e religiosa di carattere volontario ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

## ART. 20.

*(Obblighi di leva).*

Il periodo di servizio di due anni nel ruolo degli assistenti penitenziari è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

## TITOLO III

ATTRIBUZIONI — SERVIZIO —  
DIRITTI

## ART. 21.

*(Giuramento).*

Il giuramento è prestato dall'appartenente al Corpo degli assistenti penitenziari al termine del corso d'istruzione secondo la formula prevista dall'articolo 11 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il rifiuto di prestare giuramento importa la decadenza dal servizio.

## ART. 22.

*(Attribuzioni degli assistenti penitenziari del ruolo esecutivo).*

Gli assistenti penitenziari svolgono, nell'ambito delle finalità istituzionali del corpo, compiti esecutivi di ordini e mansioni

loro attribuite con prescrizioni dettagliate, secondo procedure prestabilite.

Gli assistenti penitenziari scelti svolgono mansioni che, sulla base di istruzioni precise e secondo procedure prestabilite per la specifica competenza, possono comportare il comando di piccole unità a cui impartiscono ordini e della cui attività rispondono.

#### ART. 23.

*(Attribuzioni degli assistenti penitenziari del ruolo di concetto).*

Gli assistenti penitenziari superiori, sotto la vigilanza dell'assistente penitenziario capo, svolgono compiti di organizzazione di un settore anche di media grandezza di cui hanno la responsabilità, nonché il comando delle unità corrispondenti cui impartiscono ordini e della cui attività rispondono.

L'assistente penitenziario capo, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore, svolge compiti di organizzazione del servizio e di comando del personale di uno stabilimento piccolo o medio ovvero di un settore di grandi stabilimenti penitenziari.

All'assistente penitenziario capo di prima classe competono gli stessi compiti indicati nella prima parte del comma precedente con riferimento a grandi stabilimenti penitenziari.

#### ART. 24.

*(Orario e turni di servizio).*

L'orario di lavoro degli appartenenti al Corpo degli assistenti penitenziari è fissato in 42 ore settimanali, ripartite in turni giornalieri non superiori a 10 ore.

È assicurato un riposo settimanale di 36 ore consecutive e un periodo annuale di ferie di 30 giorni.

Il periodo annuale di ferie è elevato a 40 giorni per gli assistenti penitenziari dopo 15 anni di servizio.

## ART. 25.

(*Servizio straordinario*).

Il lavoro straordinario ha carattere eccezionale ed è prestato per prevenire evasioni o reprimere rivolte, ovvero quando il numero degli assistenti presenti nello stabilimento sia insufficiente a garantire l'ordine e la sicurezza. In tali casi il direttore, sentito l'assistente penitenziario capo che svolge funzioni di comando, dispone, con ordine scritto e motivato, che gli assistenti prestino servizio straordinario anche nelle ore e nel turno settimanale di riposo o nel periodo di ferie.

Il servizio straordinario prestato durante il turno settimanale di riposo o nel periodo di ferie dà in ogni caso diritto al recupero delle giornate non lavorative nelle settimane successive.

## ART. 26.

(*Diritto alle funzioni*).

Gli appartenenti al Corpo degli assistenti penitenziari hanno diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica e non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali né essere privati o distolti dalle funzioni se non nei casi previsti dalla legge.

## ART. 27.

(*Diritto alla retribuzione*).

Gli appartenenti al Corpo degli assistenti penitenziari hanno diritto allo stipendio, agli assegni familiari, alla retribuzione speciale per il servizio straordinario e a tutte le indennità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Il personale che ha l'obbligo di alloggiare e pernottare nello stabilimento fruitore di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione.

Il corredo e l'equipaggiamento necessario al personale in servizio è a carico dell'amministrazione.

## ART. 28.

*(Partecipazione agli organismi collegiali ed esercizio del diritto di riunione).*

Gli appartenenti al Corpo degli assistenti penitenziari partecipano, a mezzo di rappresentanti eletti secondo le modalità stabilite nel regolamento, agli organismi collegiali previsti dagli articoli 16, secondo comma, e 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Ad essi è garantito altresì l'esercizio del diritto di riunione in idonei locali all'interno degli stabilimenti penitenziari e fuori dell'orario di servizio, anche con gli appartenenti alle organizzazioni sindacali degli altri operatori penitenziari, per trattare questioni sindacali ovvero relative all'organizzazione del lavoro e alle forme di collaborazione con gli altri operatori penitenziari.

## ART. 29.

*(Organizzazione sindacale e divieto di sciopero).*

Agli appartenenti al Corpo degli assistenti penitenziari è garantita la libertà di organizzazione sindacale.

In considerazione dei compiti particolari loro attribuiti, gli appartenenti al Corpo non possono esercitare il diritto di sciopero.

## ART. 30.

*(Trasferimenti).*

I trasferimenti degli appartenenti al Corpo degli assistenti penitenziari possono essere disposti solo su domanda dell'interessato o per motivate esigenze di servizio, sentito il parere delle organizzazioni sindacali del Corpo.

Nel disporre il trasferimento, si deve tener conto della esigenza di prestare servizio nella regione di origine o di residenza.

Nell'esame di più domande di trasferimento deve essere data la precedenza, ai fini dell'accoglimento, a quelle presentate

da agenti che prestino servizio in sedi disaggiate da oltre due anni.

Il trasferimento non può in alcun caso essere determinato da motivi disciplinari né usato come strumento per limitare i diritti di rappresentanza sindacale.

#### TITOLO IV

##### DOVERI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

###### ART. 31.

*(Doveri degli assistenti penitenziari).*

Nei rapporti con i detenuti e nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge e dal regolamento, gli appartenenti al Corpo degli assistenti penitenziari debbono agire nel rispetto dei diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini e dei principi ispiratori dell'ordinamento penitenziario approvato con la legge 26 luglio 1975, n. 354.

###### ART. 32.

*(Subordinazione gerarchica).*

Gli appartenenti al Corpo degli assistenti penitenziari eseguono gli ordini dei superiori gerarchici e sono posti alle dipendenze del direttore dell'istituto.

L'appartenente al Corpo al quale sia rivolto un ordine che egli ritiene palesemente illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore che l'ha impartito ed è tenuto ad eseguirlo solo se l'ordine è rinnovato per iscritto. In situazioni di urgenza o di pericolo è sufficiente che il superiore rinnovi l'ordine verbalmente, salvo l'obbligo di ratificarlo per iscritto non appena sia cessata la situazione di urgenza o di pericolo.

Dell'esecuzione e degli effetti dell'ordine illegittimo risponde il superiore che l'ha emanato.

L'appartenente al Corpo al quale viene rivolto un ordine la cui esecuzione costi-

tuisce manifestamente reato non deve eseguirlo e ne informa immediatamente i superiori.

## ART. 33.

*(Obbligo di alloggiare nello stabilimento — Reperibilità).*

Gli appartenenti al Corpo degli assistenti penitenziari hanno l'obbligo di alloggiare e pernottare nello stabilimento durante il periodo di prova e nel periodo in cui prestano servizio di leva nel Corpo degli assistenti penitenziari.

Possono sempre alloggiare nello stabilimento gli assistenti penitenziari che ne facciano richiesta.

L'assistente penitenziario capo che svolge funzioni di comando ha l'obbligo di alloggiare e pernottare nello stabilimento e fruisce di alloggio gratuito per sé e per la famiglia.

Nell'organizzazione dei turni di servizio deve essere assicurata durante i turni notturni la presenza in attività di servizio o a disposizione di almeno un terzo degli assistenti addetti allo stabilimento.

Ove sussistano particolari esigenze di ordine e di sicurezza dello stabilimento il direttore, sentito l'assistente capo che svolge funzioni di comando, può disporre, con ordine scritto e motivato, che gli assistenti penitenziari rimangano reperibili per un periodo non superiore a 8 giorni continuativi, durante le ore del giorno e della notte in cui non svolgono attività di servizio.

## ART. 34.

*(Porto e uso delle armi).*

Nell'esecuzione del servizio all'interno degli stabilimenti penitenziari, gli appartenenti al Corpo degli assistenti penitenziari non portano armi, salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 41, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel servizio di vigilanza esterna è previsto il porto di armi secondo le modalità stabilite dal Regolamento.



Gli appartenenti al Corpo degli assistenti penitenziari possono fare uso delle armi in situazioni di fatto corrispondenti alle fattispecie previste dagli articoli 52, 53 e 54 del codice penale.

## ART. 35.

*(Responsabilità disciplinare).*

L'appartenente al Corpo degli assistenti penitenziari che viola i propri doveri è sottoposto alle seguenti sanzioni disciplinari previste dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

- a) richiamo e censura;
- b) riduzione dello stipendio;
- c) sospensione dalla qualifica;
- d) destituzione.

Il procedimento è disciplinato dal Regolamento in modo che siano garantiti la imparzialità dell'organo giudicante, il doppio grado del giudizio, il diritto di difesa e la precisione e chiarezza della contestazione dell'addebito.

## ART. 36.

*(Riduzione dello stipendio per infrazioni speciali).*

Oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la riduzione dello stipendio è inflitta per le seguenti infrazioni:

- a) violazione degli ordini di servizio;
- b) assenza ingiustificata dallo stabilimento non superiore alle 24 ore;
- c) grave negligenza nella tenuta delle armi e del materiale di dotazione;
- d) irreperibilità nei casi previsti dall'articolo 33, ultimo comma, della presente legge.

## ART. 37.

*(Sospensione dalla qualifica per infrazioni speciali).*

Oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la sospensione dalla qualifica è inflitta per le seguenti infrazioni:

- a) ubriachezza manifesta in servizio;
- b) impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti o internati fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- c) assenza ingiustificata dallo stabilimento superiore alle 24 ore.

## ART. 38.

*(Destituzione per infrazioni speciali).*

Oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la destituzione è inflitta per le seguenti infrazioni:

- a) violazione degli ordini di servizio attinenti alla custodia esterna dei detenuti o alla repressione delle rivolte;
- b) introduzione nello stabilimento di alcoolici, sostanze stupefacenti, armi o altri oggetti concretamente idonei a turbare lo svolgimento della vita dell'istituto;
- c) assenza ingiustificata dallo stabilimento superiore alle 48 ore.

## TITOLO V

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## ART. 39.

*(Ruoli transitori e inquadramento).*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie è transitorio.

L'inquadramento nei nuovi ruoli del Corpo degli assistenti penitenziari previsti dall'articolo 6 sarà disposto entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tale termine, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme per l'inquadramento nei nuovi ruoli del corpo degli assistenti penitenziari, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) garanzia della conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

2) garanzia della valutazione del servizio prestato, della capacità dimostrata nel comando di grandi e piccoli stabilimenti penitenziari o di settori di essi o di piccole unità;

3) garanzia della valutazione del titolo di studio e dell'anzianità;

4) previsione della partecipazione del personale proveniente dal Corpo degli agenti di custodia e inquadrato nel ruolo esecutivo al concorso per la carriera di concetto dopo due anni di permanenza nella nuova qualifica, tenuto conto del giudizio complessivo riportato nel biennio e del titolo di studio.

#### ART. 40.

##### *(Corsi di riqualificazione).*

Entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge tutto il personale proveniente dal Corpo degli agenti di custodia e dalle vigilatrici penitenziarie dovrà sostenere un corso di riqualificazione della durata non inferiore a tre mesi.

I corsi debbono essere distinti secondo il nuovo ruolo di inquadramento. I programmi relativi debbono ispirarsi per quanto possibile ai corsi di istruzione di primo e secondo grado di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge.

Ove possibile il Ministro di grazia e giustizia, anche avvalendosi della collaborazione della regione, degli enti locali e

delle università, può disporre che i corsi di riqualificazione si svolgano a livello regionale o interregionale.

Per il personale proveniente dal Corpo degli agenti di custodia e dalle vigilatrici penitenziarie, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, dovrà provvedere all'istituzione di corsi scolastici diretti al conseguimento dei titoli di studio necessari per l'accesso alla carriera esecutiva e di concetto degli assistenti penitenziari.

ART. 41.

*(Ruolo degli ufficiali).*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo degli ufficiali degli agenti di custodia è transitorio.

Entro 6 mesi il Governo provvede a trasferire i predetti ufficiali ad altri corpi delle forze armate assicurando la conservazione del grado e dell'anzianità e, ove possibile, la scelta della sede.

Gli ufficiali in possesso della laurea richiesta per l'accesso alla carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria possono presentare domanda per l'accesso alla carriera direttiva entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo scopo il Ministero di grazia e giustizia dovrà bandire un concorso riservato agli ufficiali del ruolo transitorio.

ART. 42.

*(Opzione).*

Il personale proveniente dal Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie che non intenda essere inquadrato nel corpo degli assistenti penitenziari dovrà presentare richiesta entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo provvederà al trasferimento di questo personale in altre amministrazioni civili o militari, secondo l'ordine di anzianità nei ruoli di appartenenza.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il ruolo del personale di cui al primo comma è transitorio e ad esso si applicano tutte le norme della presente legge.

## ART. 43.

*(Servizio di leva nel Corpo degli agenti di custodia).*

Costituisce titolo preferenziale per lo accesso nel Corpo degli assistenti penitenziari l'aver prestato servizio di leva nel Corpo degli agenti di custodia ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198.

## ART. 44.

*(Condono).*

Le sanzioni disciplinari inflitte fino alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* al personale del Corpo degli agenti di custodia e al personale delle vigilatrici sono condonate. Dalla stessa data cessano i conseguenti effetti giuridici. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

## ART. 45.

*(Procedimenti penali in corso).*

I procedimenti penali pendenti davanti all'autorità giudiziaria militare a carico di appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi alla autorità giudiziaria ordinaria competente.

I procedimenti penali a carico di appartenenti al Corpo degli agenti di custodia pendenti avanti il tribunale supremo militare sono rimessi alla Corte di appello competente, intendendosi i motivi di ricorso convertiti in motivi di appello. Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ricorrenti possono presentare alla Corte di appello ulteriori motivi di impugnazione ai sensi dell'articolo 201 del codice di procedura penale.

## ART. 46.

*(Organico).*

L'organico del Corpo degli assistenti penitenziari è fissato in 25.000 unità.

Le dotazioni dei singoli ruoli e delle corrispondenti qualifiche saranno fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia in relazione alle attribuzioni previste negli articoli 22 e 23 della presente legge.

## ART. 47.

*(Regolamento di attuazione).*

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e previa consultazione di una commissione di tre deputati e tre senatori eletti dalle rispettive Camere, sarà emanato il regolamento di attuazione.

## ART. 48.

Il Corpo degli agenti di custodia è sciolto.

## ART. 49.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

QUALIFICHE	Parametri	Anni di permanenza nelle classi di stipendio
	245	—
Assistente penitenziario scelto . . . . .	213	5
	183	5
Assistente penitenziario . . . . .	163	2
	120	3
Allievo assistente penitenziario . . . . .	115	1½

TABELLA B.

QUALIFICHE	Parametri	Anni di permanenza nelle classi di stipendio
Assistente penitenziario capo 1ª classe . .	370	—
Assistente penitenziario capo 2ª classe . .	297	3
	255	2
Assistente penitenziario superiore . . . . .	218	3
	178	2
Allievo assistente penitenziario superiore .	160	{ 1 per provenienti ruolo esecutivo 1½ per provenienti dal- l'esterno